

SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA IMPRESA SINGOLA

PREMESSO

- che, con decreti dirigenziali n. 343 del 20/12/06 e successivo n. 11 del 16/02/07 è stato approvato il “Bando per la concessione degli aiuti alle PMI per la realizzazione di progetti di Ricerca Industriale e di Sviluppo Precompetitivo in attuazione della Misura 3.17 del POR Campania 2000/2006”;

- che, con decreto dirigenziale n. del ... la Regione Campania ha concesso un contributo di €. per la realizzazione del progetto di R&S denominato “.....” dal costo complessivo pari a €, presentato dalla societàcon sede legale in via c.f. iscritta alla CCIAA di al n.....,

- che, ai sensi di quanto previsto all’articolo 18 del Bando, per la realizzazione dell’intervento agevolato, può essere erogato un anticipo pari al 50% del contributo concesso, previa presentazione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa volta a garantire alla Regione Campania la restituzione dell’importo erogato nel caso in cui il progetto finanziato non sia realizzato o sia realizzato in modo difforme da quello approvato, nel caso che le spese sostenute per la realizzazione dell’intervento agevolato non siano correttamente giustificate secondo quanto previsto dalla normativa Comunitaria in materia di utilizzo di fondi strutturali;

- che per ottenere l’acconto succitato il sottoscritto, Nato a in qualità di Legale Rappresentante della società ha richiesto alla Banca/Società di costituirsi quale fideiussore nei confronti della Regione Campania

Ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente atto:

la sottoscritta(in seguito indicata per brevità “Banca” o “Società”) con sede legale in, iscritta nel registro delle imprese di al n.iscritta all’albo/elenco, a mezzo dei sottoscritti signori:

.....nato ail
nato ail

nella loro rispettiva qualità die di.....,
 dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce con il presente atto fidejussore nell’interesse della contraente ed a favore della Regione Campania, per la restituzione della quota percentuale del contributo di cui in premessa e fino alla concorrenza dell’importo di €. (diconsi euro.....), oltre a quanto più avanti specificato, alle seguenti condizioni:

1. La sottoscritta banca/società si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare alla Regione, in tutto od in parte, l’importo garantito con il presente atto qualora la contraente non vi abbia provveduto entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’apposita richiesta di restituzione, formulata dalla Regione Campania o dal Gestore concessionario del servizio, con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata, rientrando tra quelle richiamate in premessa. L’ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la valuta dell’erogazione dell’anticipazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR), vigente alla data della richiesta di restituzione, maggiorato di cinque punti percentuali.

2. La banca/società si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta del Gestore concessionario e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta, cui peraltro non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte della banca/società stessa anche nell'eventualità di opposizione proposta dalla contraente o da altri soggetti comunque interessati, ed anche nel caso che la contraente sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione.

3. La presente garanzia fidejussoria ha durata di 24 mesi, ma si intende tacitamente rinnovata fino alla data in cui la Regione/Gestore concessionario abbia effettuato, con esito positivo, i necessari accertamenti prescritti dalla normativa comunitaria sul rendiconto relativo ad una spesa non inferiore all'80% del costo complessivo dell'intervento agevolato.

4). La garanzia, ha efficacia per il periodo massimo di 24 mesi dalla data di erogazione dell'importo garantito, salvo rinnovo, e sarà svincolata alla data in cui la Regione /Gestore concessionario certifichi, l'assenza di cause e/o fatti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca, provvedendo conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

5. La sottoscritta banca/società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la contraente e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile.

6. Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora, nel termine di trenta giorni dalla data di consegna alla Regione/Gestore concessionario, non sia comunicato alla contraente che la garanzia fidejussoria stessa non è ritenuta valida.

7. Per qualsiasi controversia dovesse sorgere circa l'interpretazione o l'escussione della presente garanzia, sarà competente il Foro di Napoli.

Il Legale Rappresentante dell'Impresa
Timbro e Firma

.....

Il Fideiussore

.....